

## AGEVOLAZIONI

---

### ***Alle società agricole spettano le agevolazioni Imu***

di **Alberto Rocchi, Massimo Bagnoli**

L'[articolo 16-ter del Decreto Crescita \(D.L. 34/2019\)](#) pone la parola fine a una lunga disputa in materia di **agevolazioni Imu per le società agricole**.

Si tratta di una **questione** che ha impegnato la **giurisprudenza** per lungo tempo e, alla fine, ha richiesto un **intervento del legislatore** che tuttavia, dopo una rilettura delle norme interessate e alla luce del consolidamento di un certo orientamento giurisprudenziale, è sembrato anche **superfluo**.

Occorre ricordare che, vigente l'**Ici**, disciplinata dal **D.Lgs. 504/1992**, le **agevolazioni in materia di agricoltura** erano concentrate in due norme:

- l'[articolo 2](#), che considerava **non fabbricabili le aree coltivate**;
- l'[articolo 9](#) che prevedeva delle **riduzioni del carico fiscale sui terreni agricoli**;

Entrambe le **agevolazioni** erano destinate a una **ben precisa platea di soggetti**: i **coltivatori diretti imprenditori agricoli** che esplicano la loro attività a titolo principale e che **conducono direttamente i terreni** medesimi. Dal tenore letterale della norma, era chiaro che essa dovesse trovare applicazione soltanto nei confronti degli **agricoltori persone fisiche**.

Con l'introduzione dell'Imu, l'[articolo 13, comma 2, D.L. 201/2011](#), ha precisato che:

*“I soggetti richiamati nell'**articolo 2, comma 1, lett. b), secondo periodo, del D.Lgs. 504/92**, sono individuati nei **coltivatori diretti** e negli **imprenditori agricoli professionali** di cui all'**articolo 1 del D.Lgs. 99/2004** e ss.mm., iscritti nella **previdenza agricola**”.*

Contestualmente, al termine di un travagliato parto normativo, veniva anche **ridisegnata la mappa delle agevolazioni** riservate al **mondo agricolo** in materia di Imu; in particolare, la **Legge di Stabilità 2016**, **esentava dal pagamento delle imposte** i terreni ubicati in luoghi ben individuati e, in ogni caso, quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella **previdenza agricola**.

Con questa disposizione, il legislatore di fatto **escludeva dall'assoggettamento a imposta** la gran parte dei **terreni agricoli**, a prescindere dal **soggetto possessore**.

Restava però l'interesse sulla cosiddetta **“finzione di inedificabilità”** di cui potevano continuare a beneficiare soltanto i **terreni, ancorché edificabili**, ma posseduti e condotti da **“coltivatori**

***diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 99/2004".***

Era evidente che, con il **passaggio dall'Ici all'Imu**, il legislatore aveva voluto **allinearsi alle nuove normative** sui soggetti operanti in agricoltura.

Il richiamo all'[articolo 1 D.Lgs. 99/2004](#), pertanto, **non poteva che ricomprendere anche le società agricole**, purché qualificate da un **soggetto** (amministratore o socio, secondo le prescrizioni normative) a sua volta iscritto nella **gestione previdenziale**.

Nonostante l'evidenza, molti **Comuni, in modo del tutto arbitrario**, negavano l'agevolazione agli imprenditori agricoli in forma societaria, mal interpretando una normativa che sembrava inequivocabile, come confermato sia dallo stesso **Mef** nelle [risoluzioni 20535/2016 e 1/2018](#), sia dalla **giurisprudenza**, in particolare dalla [Cassazione 28062/2018](#) che **correggeva in modo perentorio e definitivo errori** evidenti commessi dai **Collegi giudicanti di grado inferiore**.

Evidentemente, la presenza di **contenzioso pregresso** sull'argomento e la tendenza di alcuni Comuni a perseverare nella propria posizione, ha indotto il legislatore a **intervenire con una norma interpretativa** che, a questo punto, **dovrebbe tacitare ogni pretesa e azzerare le cause in essere**.

Possono tuttavia ancora presentarsi alcune situazioni ambigue:

1. nella [risoluzione 1/DF del 28 febbraio 2018](#), il Mef ha precisato che ***"ai fini Imu sono esenti tutti i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, anche se già pensionati, indipendentemente dall'ubicazione dei terreni stessi ai sensi dell'articolo 1 comma 13 della L.208/2015, e sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dagli stessi soggetti"***. Sembrerebbe pertanto poter legittimamente fruire dell'agevolazione, la **srl agricola qualificata da un soggetto pensionato**, purché questi **mantenga l'iscrizione nella previdenza agricola**;
2. nella [risoluzione 20535/2016 del 23 maggio 2016](#), lo stesso Mef ha stabilito che **le agevolazioni in questione "si applicano anche nel caso in cui i coltivatori diretti e lap, persone fisiche iscritte nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente"**. In questo caso può essere invocata l'applicazione dell'[articolo 3 D.Lgs. 228/2001](#) che **estende ai soci delle società di persone** esercenti attività agricole, se Cd o lap, le **agevolazioni tributarie** stabilite dalla normativa vigente a favore delle **persone fisiche in possesso delle predette qualifiche**.

Seminario di specializzazione

## L'IMPRESA AGRICOLA: PROFILI CIVILISTICI E FISCALI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)